

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4749 del 19/09/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 E S.MM. E II. - CAPO II - GELAPERITIVO DI BALLERINI SABRINA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA UBIcata IN LOCALITÀ RIVE DI SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) - USO: OCCUPAZIONE CON FURGONCINO PER VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE ED ALIMENTI ED ESPOSIZIONE DI ARREDI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE - CODICE PROCEDIMENTO: PC22T0024 - SINADOC: 22668/2022.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4921 del 15/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E S.MM. E II. - CAPO II - GELAPERITIVO DI BALLERINI
SABRINA - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE
DEL FIUME TREBBIA UBCATA IN LOCALITÀ RIVE DI SANT'AGATA DEL
COMUNE DI RIVERGARO (PC) - USO: OCCUPAZIONE CON FURGONCINO
PER VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE ED ALIMENTI ED ESPOSIZIONE
DI ARREDI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE – CODICE
PROCEDIMENTO: PC22T0024 - SINADOC: 22668/2022.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. del 05/01/1994 n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii. “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha

disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di Arpae delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza del 16/06/2022 (pervenuta in pari data ed assunta al protocollo Arpae con il n. 99815), con la quale l'Impresa Individuale "Gelaperitivo di Ballerini Sabrina" (C.F.: BLLSRN91A43G842S - P.I.V.A.: 01755920335), ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione dell'area demaniale di circa m² 150,00 da delimitarsi con paletti e cordicelle, ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia nel Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte foglio 22, mappale 157 per uso sosta con furgoncino per vendita ambulante di bevande ed alimenti ed esposizione di arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni;

PRESO ATTO

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 06/07/2022 sul BURERT (parte seconda) n° 210, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- dei pareri favorevoli, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:
 - Comune di Rivergaro Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica e Ambiente (nota pervenuta il 07/07/2022 ed assunta al protocollo Arpae con il n. 112728);
 - Ente di Gestione dei Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale (nota pervenuta il

21/07/2022 ed assunta al protocollo Arpae con il n. 121295);

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - (nota pervenuta il 24/08/2022 ed assunta al protocollo Arpae con il n. 138326);

ACCERTATO che il Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone dell'anno 2022;
- in data 12/09/2022 ha versato la somma pari a € 253,13 a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'Arpae Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'Arpae di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.Arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. ***di assentire***, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Impresa Individuale "Gelaperitivo di Ballerini Sabrina" (C.F.: BLLSRN91A43G842S e P.I.V.A.: 01755920335) - la concessione per l'occupazione di area demaniale di circa 150,00 m², pertinenza idraulica del Fiume Trebbia, ubicata in Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte foglio 22, mappale 157 per uso sosta con furgoncino per vendita ambulante di bevande ed alimenti ed esposizione di arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente

provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PC22T0024;

2. **di stabilire** che la concessione è valida per **anni 6** (sei) a partire dalla data di adozione del presente atto, rispettando le prescrizioni temporali stabilite da A.I.Po al punto 1. dell'Art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" del nulla osta idraulico (nota del 24/08/2022 assunta al protocollo Arpae al n. 138326), di seguito indicate:
 - per il periodo temporale 16/09 - 14/06 di ogni annualità mediante l'utilizzo dell'area in forma non continuativa con sosta del mezzo e posizionamento giornaliero degli arredi, che andranno allontanati dall'area concessa, così come qualsiasi tipo di rifiuto, al termine di ogni giornata di utilizzo;
 - per il periodo temporale 15/06-15/09, mediante la collocazione in forma temporanea, ma continuativa sul periodo, degli arredi, costituiti da tavoli, panche, gazebo e ombrelloni;
3. **di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data **09/09/2022**;
4. **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- il canone dovuto per l'anno 2022 (n. 4 ratei mensili) quantificato in 84,38 € è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 253,13 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso,

poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale "GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina" (C.F.: BLLSRN91A43G842S e P.I.V.A.: 01755920335) - ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC22T0024.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 150,00 m² (12,25 m x 12,25 m) di superficie, ad uso sosta con furgoncino per vendita ambulante di bevande ed alimenti ed esposizione di arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni, ubicata in Località Rive di Sant'Agata in Comune di Rivergaro (PC), sponda destra del Fiume Trebbia, identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 22, fronte mappale 157 N.C.T. del Comune di Rivergaro (PC), come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione. L'occupazione dell'area è valida dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, rispettando le prescrizioni temporali stabilite da A.I.Po al punto 1. dell'Art. 2 "ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI" del nulla osta idraulico (nota del 24/08/2022 assunta in pari data al protocollo Arpa e n. 138326), allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica

qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004 ss.mm.e ii.:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € 253,13;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € 253,13.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto,

comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - assunto al protocollo Arpae n. 138326 del 24/08/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni di ordine urbanistico - ambientale

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere del Comune di Rivergaro – UFFICIO TECNICO COMUNALE SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE - assunto al protocollo Arpae al n. 112728 del 07/07/2022, allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 3), e, in particolare:
 - *“stante la tipologia di strutture utilizzate, prima del posizionamento e dell'avvio dell'attività e fermo restando ogni ed eventuale prescrizione e/o individuazione da parte di ARPAE dello spazio da concedere in uso, dovrà essere depositata agli atti di questo Ente apposita planimetria indicante, oltre l'ingombro totale della occupazione con indicazione delle misure, la disposizione degli spazi e dei loro usi con relativo ingombro. Detta planimetria costituirà riferimento per la gestione di ogni eventuale successiva variazione e/o modifica;*
 - *l'Amministrazione comunale, per giustificati motivi, ha facoltà di richiedere la modifica della disposizione delle strutture di protezione non fisse, temporanee e quindi amovibili e/o arredi nell'ambito dello spazio concesso in uso;*
 - *l'eventuale superficie da destinare a tavoli all'aperto non potrà essere recintata in alcun modo con elementi fissi e non potrà essere modificato l'attuale fondo a norma e per analogia all'art. 3.1.10 della parte II del vigente RUE;*
 - *la circolazione del mezzo motorizzato (furgoncino) potrà svolgersi, in vigenza della Ordinanza*

sindacale n. 23 del 28/05/2021, previa preventiva richiesta di autorizzazione da indirizzare al Comune di Rivergaro e al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto autorizzativo;”.

Art. 9 - Prescrizioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle seguenti prescrizioni contenute nel parere del dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunto al protocollo Arpae al n. 121295 del 21/07/2022 :

- *“ove necessario la struttura dovrà essere dotata di autonomo sistema di trattamento delle acque reflue o essere collegata alla pubblica fognatura;*
- *nell'area demaniale non possono essere svolte manifestazioni, eventi, attività con utilizzo di aeromobili a motore (droni, aeromodelli e similari) o di fuochi pirotecnici, o con rilascio di oggetti in atmosfera (esempio: palloncini, lanterne cinesi o similari);*
- *l'attività dovrà osservare la normativa in materia di emissione sonore e luminose, e il locale regolamento di raccolta rifiuti;*
- *il concessionario dovrà osservare ogni altra disposizione impartita dall'Amministrazione Comunale, da AIPo e da ARPAE-SAC nel corso della durata della concessione;”.*

Art. 10 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 ss.mm.ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

La sottoscritta Ballerini Sabrina – C.F.: BLLSRN91A43G842S - in qualità di titolare dell'Impresa Individuale “Gelaperitivo di Ballerini Sabrina” - C.F.: BLLSRN91A43G842S e P.I.V.A: 01755920335 -, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.


in data 09/09/2022

Firmato, per accettazione, dalla titolare della concessionaria



250 0 125 250 Meters

WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere



Legenda

- Risorse lineari modificabili
- Risorse poligonali modificabili
- Risorse puntuali richieste
 - BACINO DI ACCUMULO
 - PRESA SUPERFICIALE
 - POZZO
 - SORGENTE
 - ATTRAVERSAMENTO
 - ESTRAZIONE MATERIALE LITICO
 - OPERA IDRAULICA
 - PERTINENZA IDRAULICA
 - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
 - N.D.
- Risorse lineari richieste
 - ATTRAVERSAMENTO
 - ESTRAZIONE MATERIALE LITICO
 - OPERA IDRAULICA
 - PERTINENZA IDRAULICA
 - RISORSA DA DOMANDA ONLINE
- Agazzano_A067
 - ACQUE
 - PARTICELLE
 - STRADE
- Alseno_A223
 - ACQUE
 - PARTICELLE

Note

area di circa mq 150,00 sponda destra del Fiume Trebbia Comune di Rivergaro (PC), Località Rive di Sant'Agata, fronte foglio 22, mappale 157

Allegato sub 2



**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza**
PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:
COMUNE DI RIVERGARO
PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE**
PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina
PEC: ballerinisabrina@pec.cafpiacenza.it

Classifica: 6.10.20.03_Pidr-230/2019A/A-2-5-8-7.33

Oggetto: L.R. 7/2004 - CONCESSIONARIO: Ballerini Sabrina – CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA IN LOCALITÀ RIVE DI SANT'AGATA IN COMUNE DI RIVERGARO (PC) PER USO SOSTA CON FURGONCINO PER VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE ED ALIMENTI - COD. PROC. PC22T0024 – SINADOC N° 22668/22.

EMISSIONE PARERE IDRAULICO DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE prot. n.101423 del 20/06/2022 registrata al prot. AIPo con n.14839 in pari data, contenente la richiesta di espressione del parere idraulico di competenza relativo all'istanza di concessione, presentata dalla Ditta "GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina", per l'occupazione di terreno demaniale (superficie complessiva pari a circa 150 mq., delimitata da cordicelle e paletti) ubicato in località Rive di Sant'Agata in Comune di Rivergaro (PC) e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 157 del N.C.T. del Comune di Rivergaro, per uso vendita ambulante di bevande ed alimenti con furgoncino ed esposizione arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni, per un periodo di sei annualità dal 1° gennaio al 31 dicembre;

CONSIDERATO CHE l'area demaniale richiesta in concessione è riscontrabile nella documentazione tecnica (istanza di concessione, planimetria con mappa catastale) allegata all'istanza trasmessa da ARPAE SAC Piacenza sopra indicata;

ESPERITI gli opportuni accertamenti mediante sopralluogo presso l'area demaniale richiesta in concessione;

VISTO il Disciplinare tecnico-idraulico emesso da AIPO/Ufficio Operativo di Piacenza con nota n. 17074 del 06/05/2011, relativo alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di LungoTebbia prospiciente l'abitato, allegato alla Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012;

PREMESSO CHE questa Agenzia, in qualità di autorità idraulica, si esprime esclusivamente in merito agli aspetti legati alla compatibilità idraulica, mentre non si esprime sulla ammissibilità di quanto richiesto rispetto alle norme d'uso introdotte da AdBPo e Provincia, di seguito richiamate;

VISTE le Norme del PTCP della Provincia di Piacenza e del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016;

CONSIDERATO che le Mappe della Pericolosità del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po con deliberazione n.2/2016 del 03/03/2016 hanno ridefinito le fasce fluviali contenute nel PAI e nel PTCP relativamente a tutta l'area del LungoTebbia prospiciente l'abitato di Rivergaro, in particolare collocando in fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni) parte delle aree ricomprese tra il corso d'acqua e la Strada Statale n. 45, che PAI e PTCP collocavano invece in fascia C;

VISTO l'art. 13 c.5 del PTCP, a norma del quale *“L'eventuale inadeguatezza locale della funzione di contenimento della piena assegnata alla fascia B, rilevata a seguito di accertati fenomeni di alluvionamento ovvero sulla base della valutazione delle condizioni di rischio idraulico locale di cui ai commi 10 e 11 del precedente Art. 10, nonché a fronte di specifiche situazioni di rischio individuate dagli Enti a vario titolo competenti [omissis], implica che, fino all'avvenuto adeguamento strutturale da parte delle Autorità idrauliche preposte, opportunamente validato, le aree classificate come fascia C poste a tergo del limite di fascia B sono da disciplinare cautelativamente secondo la normativa prevista per la fascia B oppure, ad esito dello studio del rischio di cui ai medesimi commi citati, secondo una disciplina commisurata allo stato di rischio rilevato ed inserita nello strumento di pianificazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, e dall'art. 28, comma 1, secondo alinea delle Norme del PAI, secondo le direttive tecniche di settore”;*

PRESO ATTO che in base al criterio stabilito dall'art. 1, comma 7 delle NTA del PAI, a norma del quale *“sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione in vigore, comprese quelle [omissis] (contenute) negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio [omissis]”,* l'area in questione deve essere sottoposta alle prescrizioni maggiormente restrittive;

CONSIDERATO che per quanto sopra riportato le norme di riferimento per l'area in argomento sono quelle relative alla fascia B;

CONSIDERATO quanto riportato nell'art.12 c.5i delle Norme del PTCP vigente: *“Fatto salvo quanto specificamente previsto per le singole zone fluviali, nella fascia B sono invece ammessi: la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di rischio esistente e con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi”;*

RICHIAMATA la nota del Comune di Rivergaro prot. n.15467 del 31/12/2020 mediante la quale il Comune stesso comunicava che *“l'amministrazione Comunale di Rivergaro ha intenzione di avviare un percorso con il Parco Regionale Fluviale del Trebbia per l'elaborazione di un piano di riqualificazione dell'intero tratto del fiume Trebbia soggetto a tutela, con particolare attenzione all'area più prossima al capoluogo, ed in esito a tale percorso arrivare a regolamentare usi, forme e modalità di fruizione dell'area”;*

VISTO lo studio di compatibilità a firma del Dott. Geol. Gabriele Corbelli, trasmesso dal Comune di Rivergaro in data 20/05/2022 e acquisito al protocollo AIPO 12152 in pari data, che colloca l'area in oggetto in Classe D – Pericolosità idraulica molto elevata;

CONSIDERATI i recenti confronti e gli approfondimenti con l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, la Provincia di Piacenza, ARPAE e Comune di Rivergaro;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO l'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

TENUTO CONTO che non è prevista l'installazione di strutture fisse ma bensì mobili (camioncino ed arredi necessari), le quali dovranno essere rimosse in caso di evento di piena del fiume Trebbia, in modo da non aggravare le condizioni di rischio idraulico. Le strutture in argomento nei periodi 16/09 - 14/06 di ciascuna annualità dovranno essere precauzionalmente allontanate alla fine di ciascuna giornata di utilizzo, mentre nel periodo 15 giugno - 15 settembre a fine giornata dovrà essere rimosso unicamente il camioncino;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904,

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI**

al rilascio della concessione per la richiedente ditta "GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina", ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., per l'occupazione di terreno demaniale ubicato nell'area denominata Parco del Trebbia nel Comune di Rivergaro e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 157 del N.C.T. del Comune di Rivergaro, per uso vendita ambulante di bevande e alimenti con furgoncino ed esposizione arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni, per un periodo di sei annualità dal 1° gennaio al 31 dicembre, con occupazione stabile degli arredi nel periodo 15 giugno – 15 settembre, e con rimozione serale degli stessi nel periodo 16 settembre-14 giugno, per ogni annualità di concessione.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento, ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in località Rive Sant'Agata in Comune di Rivergaro e identificata catastalmente al Fg. 22 fronte map. 157 del N.C.T. del

Comune di Rivergaro, è consentito ad uso sosta per l'attività di vendita ambulante di bevande e alimenti con furgoncino ed esposizione arredi necessari all'attività commerciale, come tavoli, panche, gazebo e ombrelloni nei periodi temporali di ogni anno e secondo le modalità di seguito indicate:

- per il periodo temporale 16/09 - 14/06 di ogni annualità mediante l'utilizzo dell'area in forma non continuativa con sosta del mezzo e posizionamento giornaliero degli arredi, che andranno allontanati dall'area concessa, così come qualsiasi tipo di rifiuto, al termine di ogni giornata di utilizzo;
 - per il periodo temporale 15/06-15/09, mediante la collocazione in forma temporanea, ma continuativa sul periodo, degli arredi, costituiti da tavoli, panche, gazebo e ombrelloni;
2. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), in caso di emissione di Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica da parte della Regione Emilia-Romagna con criticità idraulica arancione o rossa per le Zone di allerta G e H, le aree in oggetto dovranno essere lasciate libere da ogni attrezzatura o suppellettile che potrebbero essere trasportate dal deflusso della piena fluviale, ed il Comune dovrà interdire l'accesso alle suddette aree tramite apposite procedure da inserire nel Piano di Emergenza comunale al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 3. a tale scopo il Comune di Rivergaro, unitamente ai titolari di concessione, è quindi obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena, sia mediante i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna), sia attraverso i mezzi d'informazione; in particolare il Comune conserva la responsabilità in merito alla pubblica incolumità e messa in sicurezza delle aree in argomento mediante l'eventuale interdizione di accesso alle stesse;
 4. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando l'AIPO ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
 5. quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
 6. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
 7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e

necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PGRA - fascia P2 – Alluvioni poco frequenti – media probabilità (TR 50-200 anni), e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

8. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
9. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
10. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
11. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizza idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto

dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;

5. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere, che annulla e sostituisce i precedenti pareri idraulici emessi da AIPO/Piacenza relativi alla richiesta di utilizzo dell'area indicata all'oggetto, non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo. Nello specifico si evidenzia che la scrivente Agenzia non ha competenze nel merito dell'espressione dei pareri riguardanti sia la compatibilità urbanistica che l'ammissibilità rispetto alle norme del PTCP in relazione alle strutture e attività descritte nella richiesta.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



DI RIVERGARÒ

Comune di Piacenza

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
Responsabile arch. Stefano Tamengo

Prot. n. 9098

Rivergaro, lì 08/07/2022

Allegato sub 3

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza
 PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

E p.c. **AIPO - Agenzia Interregionale PO**
 PEC: protocollo@cert.agenziapo.it

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
 PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina
 PEC: ballerinisabrina@pec.cafpiacenza.it

Oggetto: L.R. 7/2004 - RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI DEL FIUME TREBBIA IN COMUNE DI RIVERGARÒ (PC) PER USO SOSTA CON FURGONCINO PER VENDITA AMBULANTE DI BEVANDE ED ALIMENTI - RICHIEDENTE GELAPERITIVO DI BALLERINI SABRINA – COD.PROC. PC22T0024 – SINADOC N° 22668/22.

EMISSIONE PARERE DI COMPETENZA

VISTA la nota ARPAE/SAC Piacenza n. 17276 del 02/02/2022, registrata al prot. 8105 in data 20.06.2022, riguardante la richiesta di concessione per l'occupazione di area di demanio idrico del fiume Trebbia ubicata nell'area sottostante la SS 45 fronte circa mappale 157 del foglio 22 del Comune di Rivergaro per uso sosta con furgoncino per vendita ambulante di bevande e alimenti ed esposizione di arredi necessari all'attività commerciale da parte della ditta GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina;

PRESO ATTO che:

- l'area oggetto di concessione risulta ricadere nell'ambito classificato quale "COL-S.c -Verde Pubblico Attrezzato e impianti sportivi – (par) – Parco del fiume Trebbia" dal vigente RUE – Regolamento Urbanistico Edilizio – Parte III, approvato con delibera della Consiglio comunale n. 111/2021 cui fa riferimento l'art. 1.1.2 delle relative Norme tecniche di attuazione;
- la tipologia di attività oggetto di parere attiene la sosta di un furgoncino per la vendita ambulante di bevande e alimenti che risulta compatibile con gli usi ammissibili per la zona e non dà luogo a nessuna trasformazione fisica del territorio che abbia una ripercussione in termini ambientali ed edilizi;

EFFETTUATO apposito sopralluogo presso l'area oggetto di richiesta;

PRESO ATTO della Determinazione della Regione Emilia-Romagna n.2990 del 12/03/2012 attinente alla concessione al Comune di Rivergaro di tutto il tratto di Lungo Trebbia prospiciente l'abitato;

PRECISATO che questo Servizio si esprime esclusivamente per quanto attiene gli aspetti di propria competenza in materia ambientale e di conformità urbanistica rispetto alla vigente strumentazione comunale e fatto salvo ogni diversa determinazione a fronte della eventuale futura revisione della strumentazione urbanistica anche conseguente alla avvenuta presa d'atto da parte della Amministrazione comunale, dello

Studio di Compatibilità Idraulica comprendente anche l'area in oggetto di cui alla delibera G.C. n. 46 DEL 06/05/2022;

RIBADITO che, nel caso specifico, non è prevista l'installazione di strutture fisse ma esclusivamente lo stazionamento di un camioncino e di arredi necessari (tavoli, panche, gazebi, ecc.);

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro n. 17744 del 31/12/2021;

per quanto sopra,

ESPRIME

PARERE POSITIVO al rilascio della concessione temporanea alla richiedente ditta GELAPERITIVO di Ballerini Sabrina, concernente l'utilizzo di area di demanio idrico del fiume Trebbia ubicata nell'area sottostante la SS 45 fronte circa mappale 157 del foglio 22 NCT del Comune di Rivergaro per uso sosta con furgoncino per vendita ambulante di bevande e alimenti ed esposizione di arredi necessari all'attività commerciale

Il rilascio del presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. le attività di cui al presente parere saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. sarà sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente anche la responsabilità per la corretta posa in opera di eventuali strutture di protezione non fisse, temporanee e quindi amovibili e/o arredi anche a fronte di eventuali eventi meteorici che dovessero verificarsi e fatte salve eventuali ulteriori e diverse prescrizioni da parte degli altri Enti;
3. stante la tipologia di strutture utilizzate, prima del posizionamento e dell'avvio dell'attività e fermo restando ogni ed eventuale prescrizione e/o individuazione da parte di Arpa dello spazio da concedere in uso, dovrà essere depositata agli atti di questo Ente apposita planimetria indicante, oltre l'ingombro totale della occupazione con indicazione delle misure, la disposizione degli spazi e dei loro usi con relativo ingombro. Detta planimetria costituirà riferimento per la gestione di ogni eventuale successiva variazione e/o modifica;
4. l'Amministrazione comunale, per giustificati motivi, ha facoltà di richiedere la modifica della disposizione delle strutture di protezione non fisse, temporanee e quindi amovibili e/o arredi nell'ambito dello spazio concesso in uso;
5. l'eventuale superficie da destinare a tavoli all'aperto non potrà essere recintata in alcun modo con elementi fissi e non potrà essere modificato l'attuale fondo a norma e per analogia all'art. 3.1.10 della parte II del vigente RUE;
6. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
7. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente esaminato e oggetto di parere da parte di questo Servizio.
8. l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza da parte dell'Ente preposto;

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento, ubicata in sponda destra del Fiume Trebbia in area di demanio idrico del fiume Trebbia ubicata nell'area sottostante la SS 45 fronte circa mappale 157 del foglio 22 NCT del Comune di Rivergaro è consentito nel rispetto e con le eventuali limitazioni impartite dal competente organo regionale;
2. la circolazione del mezzo motorizzato (furgoncino) potrà svolgersi, in vigenza della Ordinanza sindacale n. 23 del 28/05/2021, previa preventiva richiesta di autorizzazione da indirizzare al Comune di Rivergaro e al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell'atto autorizzativo;
3. l'utilizzo dell'area demaniale in argomento è consentito nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni che qui si intendono integrative del presente parere, emesse da parte degli Enti preposti con particolare riferimento in ordine alla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica derivante dall'utilizzo di detta area demaniale ricadente nelle fasce esondabili del PTCP e quindi alla preventiva consultazione da parte del soggetto interessato (Concessionario) dei bollettini e avvisi emessi dagli organi competenti (Regione Emilia-Romagna e Comune di Rivergaro), sia attraverso i mezzi d'informazione nonché all'obbligo di rispetto dei divieti e delle interdizioni eventualmente attivate in relazione ai possibili eventi;
4. l'Amministrazione comunale a tale fine potrà richiedere al Concessionario di uniformarsi ai sistemi di allerta e messaggistica di avviso eventualmente adottati dall'Ente nell'ambito della gestione del Piano di protezione civile fornendo all'Ente i propri recapiti telefonici e/ mail;
5. in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali anche in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Amministrazione, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno, avvenire a proprie cure e spese; saranno inoltre ritenuti unici responsabili per ogni danno o lesione eventualmente arrecati a persone o cose a seguito della mancata osservazione delle prescrizioni sopracitate, lasciando il Comune di Rivergaro ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità giudiziale o richiesta di risarcimento danni, non esclusi quelli da eventi di piena, che potessero pervenire da chi si ritenesse eventualmente danneggiato;
6. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere o interventi che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'ambiente;
7. ogni eventuale danno causato per l'utilizzo dell'area ed il passaggio del mezzo all'interno della stessa o per raggiungerla, sarà a totale carico della ditta;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato esclusivamente sotto il profilo ambientale e di conformità rispetto alla strumentazione urbanistica comunale e alla pianificazione sovracomunale là dove non ricompresa nella prima e pertanto questo Servizio si ritiene estraneo agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;

2. il presente parere potrà essere oggetto di revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario qualora sopravvenissero modifiche alle condizioni che ne hanno ora reso possibile il rilascio anche connesse alla eventuale revisione degli strumenti urbanistici e/o nuova o diversa regolamentazione dell'uso delle aree o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno eventualmente impartite;
3. in caso di inadempienza delle suddette condizioni e per quanto di competenza, il Comune di Rivergaro si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente;
4. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle opportune sedi giurisdizionali;
5. il titolare della autorizzazione è tenuto al rispetto del decoro dell'area utilizzata mantenendo pulita la stessa da ogni sorta di rifiuto derivante dalla vendita e/o somministrazione dei prodotti; è fatto assoluto divieto di versare al suolo o nel sottosuolo liquidi o solidi di ogni genere
6. stante la valenza ambientale e territoriale dell'area si ritiene doveroso consigliare, sia nella scelta della tipologia di arredo e materiali che nelle modalità di gestione del servizio, di adottare ogni misura e/o accorgimento al fine di evitare l'instaurarsi di condizioni di disordine che possano determinare degrado;
7. per quanto attiene l'eventuale affissione o esibizione di insegne è fermo l'obbligo di assolvimento degli oneri relativi alla pubblicità;
8. l'eventuale utilizzo di sistemi autonomi di alimentazione elettrica quali generatori e/o gruppi elettrogeni possibilmente di tipo silenziato, non dovrà essere motivo di disturbo per gli utenti del parco che per le altre attività presenti, sia per le eventuali emissioni di scarichi combusti sia sonore ed il titolare della concessione dovrà adottare ogni utile accorgimento a tale fine;
9. premesse che l'Amministrazione comunale ha avviato il percorso di regolamentazione complessiva dell'area denominata "Parco del fiume Trebbia" nelle forme che saranno dovute e con gli strumenti preposti anche alla luce del recente studio di compatibilità Idraulica recepito con atto della Giunta comunale n. 46 del 06/05/2022 nonché delle eventuali conseguenti prescrizioni che Arpae fornirà in merito sulla base dei pareri acquisiti, questo Ente si riserva, una volta perfezionato l'iter di cui sopra, di rivedere il presente parere modificandolo e/o revocandolo se e in quanto necessario.

IL RESPONSABILE
del Servizio
arch. Stefano Tamengo

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.